



Club Alpino Italiano  
Sezione di Cremona

## STATUTO DEL CORO

### ART. 1 COSTITUZIONE

Nel mese di Ottobre 1989 si è costituito presso la Sezione di Cremona del Club Alpino Italiano il Coro CAI di Cremona.

Il Coro non ha e non può avere finalità di lucro.

### ART. 2 FINALITA'

Il Coro si propone di operare in collaborazione con il Consiglio Direttivo della Sezione del CAI Cremona per il conseguimento degli scopi sociali.

I principali scopi che il Coro si prefigge sono:

- a) studio e apprendimento del canto popolare in generale con particolare indirizzo al canto popolare alpino
- b) partecipazione e organizzazione di concerti, al fine di divulgare la cultura popolare alpina, la passione verso la montagna, le iniziative della Sezione

Per il migliore perseguimento del suo fine sociale gli è consentito, ove se ne ravvisi l'opportunità, di affiliarsi con enti e unioni che gestiscono forme di coordinamento dell'attività artistica.

### ART. 3 MEZZI FINANZIARI

Per il conseguimento dei propri scopi il Coro utilizza i finanziamenti erogati dalla Sezione CAI, contributi e liberalità erogati da terzi (enti o persone fisiche), contributi volontari dei coristi.

Il Coro ha totale ed esclusiva disponibilità dei propri fondi, depositati presso la cassa sociale della Sezione.

Il Consiglio del Coro autorizza il proprio Presidente o un suo delegato alla movimentazione dei fondi di propria pertinenza.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente presenta al Consiglio Direttivo della Sezione del CAI Cremona l'attività svolta e il bilancio consuntivo, previa approvazione dell'Assemblea del Coro.

La consistenza della propria disponibilità economica sarà verificata semestralmente.

Nel caso di scioglimento del Coro il patrimonio rimarrà di proprietà della Sezione. Gli interessi attivi maturati in rapporto alla giacenza media annuale del fondo saranno conteggiati a favore della contabilità del Coro.

### ART. 4 ORGANIZZAZIONE

L'organico del Coro è composto dal Direttore Artistico e da tutti i coristi. Si può avvalere della collaborazione di altre figure necessarie all'organizzazione del Coro, tipo: presentatore, tecnico della registrazione, ecc. ...

L'ammissione di un nuovo corista è deliberata a maggioranza dal Consiglio del Coro, previo parere obbligatorio e vincolante del Direttore Artistico e, nel pieno rispetto del regolamento generale – capo II, art. 8, punto 1.

Tutti i coristi che intendono far parte de Consiglio Direttivo del Coro devono proporre la propria candidatura all'Assemblea.

In sede di esercizio di voto le preferenze per il Consiglio Direttivo non potranno superare i due terzi (arrotondati per eccesso) dei componenti.

La qualifica di corista si perde per dimissioni, per esclusione deliberata dal Consiglio del Coro per gravi motivi o per mancato rispetto del secondo capoverso del presente articolo.

## **ART. 4 bis DIVISA SOCIALE**

La divisa o i singoli capi di essa, acquistata con totale costo a carico della cassa sociale, e concessa in utilizzo gratuito ai coristi, è di proprietà del Coro. Nel caso di perdita della qualifica di corista, come previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 4 bis, la divisa, o i singoli capi di essa, deve essere restituita al Coro. Se la divisa, o i singoli capi di essa, è stata acquistata ponendo parte del costo a carico dei coristi, questi, nel momento della perdita di tale qualifica, come richiamato nel citato art.4 bis, devono comunque restituirli, salvo il diritto al rimborso della quota di costo posta a loro carico nel momento dell'acquisto.

## **ART. 5 ORGANI**

Gli organi del Coro sono:

- l'Assemblea dei coristi
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Direttore Artistico

## **ART. 6 ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei coristi è convocata una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei coristi.

L'Assemblea dei coristi:

- a) elegge sei membri del Consiglio Direttivo che durano in carica tre anni
- b) nomina o conferma il Direttore Artistico
- c) può approvare (con la maggioranza dei due terzi) modifiche allo statuto da sottoporre al Consiglio Direttivo della Sezione CAI di Cremona per la necessaria omologazione
- d) approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, il bilancio consuntivo al 31 dicembre
- e) discute e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno

N.B. La prerogativa di cui al punto b) non si applica nei confronti del primo Direttore Artistico.

## **ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto dai sei Consiglieri eletti dall'Assemblea e dal Direttore Artistico che è componente del Consiglio di diritto.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, procede alla nomina del Presidente, individuandolo fra i sei Consiglieri; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Consiglio compete:

- redigere il bilancio consuntivo
- approvare il piano delle attività, previa l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Direttore Artistico
- l'ammissione dei nuovi coristi, previa l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Direttore Artistico, nel rispetto dell'art.4
- l'accettazione delle dimissioni di componenti del Coro

Alle riunioni del Consiglio Direttivo ha diritto a partecipare il Presidente pro-tempore della Sezione CAI di Cremona o un suo delegato.

## **ART. 8 PRESIDENTE**

Al Presidente competono funzioni di rappresentanza e di coordinamento da svolgere in diretta collaborazione con il Direttore Artistico; nomina il Segretario del Coro, scegliendolo fra i Consiglieri; convoca il Consiglio Direttivo.

## **ART. 9 DIRETTORE ARTISTICO**

Il Direttore Artistico è membro di diritto del Consiglio Direttivo; ha potere in esclusiva, sentito il parere del Consiglio Direttivo, di determinare gli indirizzi artistici, i programmi dei concerti, le modalità e i tempi di studio. Esprime parere obbligatorio e vincolante relativamente all'ammissione dei nuovi coristi.